

verse le circostanze de' casi, ne' quali ha luogo il prezzo di rifazione. Primo. Parlando de' danni cagionati può il danno esser provenuto da assoluta imprevedibile casualità, e per così dire fatalità. Secondo. Può averlo causato una inavvertenza, e colpa talora lieve, e talvolta grande. Terzo. Può essersi cagionato avvertitamente, e doverfi contar tralle ingiurie.

Parimente se si parli d' occupazione di roba altrui, può questa essersi fatta col consenso del proprietario, ed essersi soltanto trascurato di fissarne il prezzo. Secondo. Può esser stata tolta per forza, e contro voglia del padrone in caso d' urgente necessità. Terzo. Può in fine esser stata presa, e non in circostanze di necessità, ma solo per semplice comodo di chi l' ha occupata. Tutti i sopraddetti casi meritano differenti risoluzioni.

Nel caso di danno derivato da totale casualità opinano generalmente i giuristi non poterfi ripetere il prezzo del danno, indotti a così giudicare dall' autorità delle leggi Romane interpretate in questo senso da essi¹. Ma oltreacchè a me non pare, che que'
pru-

(1) Non è perfettamente costante la teoria delle massime, secondo le quali i giureconsulti Romani decisero tutti i casi degli obblighi di rifazione, o che questa varietà provenga dalle diverse sette, e scuole di filosofi seguite da essi, o piuttosto dalla disadatta e goffa maniera, in cui Treboniano volendo compilare il suo Digesto gli troncò, e gli sbrandò. In grosso traspare, che tre azioni diverse accordassero sù questa parte di dritto: l' azione *in factum* rispetto ai danni avvertitamente fatti: l' azione della legge *Aquiliana* per i casi, ove fosse colpa anche leggerissima, ma non mala volontà; l' azione *utile* ne' casi, ne' quali neppur colpa vi era.